

IMPIANTI SPORTIVI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a impianti sportivi al chiuso e all'aperto, impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori, lunghezza delle vie di uscita, varchi sulla delimitazione dell'area di servizio, rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi, pista di pattinaggio, bowling, palestre, scuola di danza, piscine e simili, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "impianti sportivi" sono ricompresi al **punto 65** dell'[allegato I](#) al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#).

È stato introdotto il parametro relativo alla **superficie lorda > 200 m²** per impianti al chiuso, prima non presente.

Non rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) le **palestre**.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone

Circolare MI.SA. n. 31 del 20 dicembre 2005

DM 6 giugno 2005 "Modifiche ed integrazioni al DM 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.

Facendo seguito alla Circolare n. 18 MI.SA. datata 27 giugno 2005, nella quale sono stati riportati i primi indirizzi applicativi in ordine al DM 6 giugno 2005, si ritiene utile fornire, anche sulla scorta dei quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali del C.N.VV.F. e dalle Prefetture, ulteriori precisazioni in merito all'ambito di applicazione e ai profili attuativi delle misure introdotte dal menzionato decreto.

Nel dettaglio, si ritiene che le disposizioni del DM 6 giugno 2005 di seguito riportate debbano applicarsi esclusivamente agli **impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori**:

- articolo 4, comma 1;
- articolo 6 - Sistemi di separazione;
- articolo 8 - Aree di sicurezza e varchi;
- articolo 10, comma 2;
- articolo 13 - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- articolo 14 - Gestione dell'impianto sportivo.

Sono riferiti agli impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori ed a quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori, l'articolo 7, l'articolo 10, comma 1, e il punto 8 del novellato articolo 19 inerente il centro di gestione delle emergenze.

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

I complessi sportivi multifunzionali sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 12 per quanto attiene la gestione della sicurezza antincendio. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano agli impianti sportivi all'aperto e/o al chiuso con capienza superiore a 2.000 spettatori.

Le misure dell'articolo 9 trovano attuazione per gli impianti sportivi all'aperto e/o al chiuso ove si svolgono manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

Infine, in merito alle disposizioni transitorie, si ritiene che l'unico termine indicato all'articolo 15, comma 1, per l'adeguamento (ossia l'inizio della stagione calcistica 2005/2006) debba riferirsi a tutti gli impianti sportivi preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 6 giugno 2005, indipendentemente dalla capienza e dalla tipologia di manifestazione sportiva. Resta fermo, naturalmente, quanto previsto al successivo comma 2 del menzionato articolo 15, in relazione alla possibilità per i Prefetti di autorizzare eventuali proroghe al suddetto termine.

Nota prot. n. P770/4139 sott. 5 del 5 ottobre 2005
Copertura pista di pattinaggio ... Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene ammissibile, attraverso il procedimento di deroga, l'utilizzo di teli di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 in impianti sportivi ubicati all'aperto alle medesime condizioni e limitazioni previste dall'art. 13^(*) del D.M. 18 marzo 1996, ove applicabili.

Quanto sopra fermo restando la possibilità da parte di codesti Uffici di individuare eventuali ulteriori misure in relazione alle condizioni di rischio riscontrate.

() Art. 13 del D.M. 18 marzo 1996 - Coperture pressostatiche*

Nota prot. n. P1013/4139 sott. 7 del 4 agosto 2005
Stadio comunale. Campo di calcio in erba sintetica. Quesito.

In relazione a quanto rappresentato dal Comando Provinciale ... si conferma il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito riguarda la compatibilità, ai fini della prevenzione incendi, del manto erboso sintetico all'interno di uno stadio calcistico.*

In tal caso si chiarisce che l'art. 15 del D.P.R. 13 marzo 1996 prescrive il requisito di reazione al fuoco per la pavimentazione degli impianti sportivi solo per impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva.

Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18 maggio 2004
Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali. –

QUESITO:

È pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricati destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.

Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.

Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell'edificio scolastico.

RISPOSTA:

In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di **applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici**, le norme di sicurezza di cui al **D.M. 18 marzo 1996**.

Nota prot. n. P33/4139 Sott. 5 del 17 gennaio 2003
D.M. 18.3.96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" – indipendenza sistema vie di uscita spettatori e zona attività sportiva.

In relazione a quanto rappresentato con le note indicate a margine **si conferma la necessità d'indipendenza per il sistema di vie di uscita della zona spettatori e della zona attività sportiva** così come prescritto dall'art. 8 del D.M. 19.3.96.

() Il quesito riguarda un impianto sportivo al chiuso destinato alla pratica della scherma; in esso viene prevista la realizzazione di una via di uscita al servizio della zona di attività sportiva che, dopo un primo tratto di percorso indipendente, si congiunge su un pianerottolo di una scala esterna con una via di uscita a servizio della zona spettatori. L'unione dei due flussi attraverso la scala suddetta raggiunge poi l'area di servizio annessa di cui all'art. 5 del D.M. 18.3.96. Pur se l'attività Sportiva praticata nell'impianto in parola sembrerebbe escludere tali problematiche tese ad evitare la commistione spettatori – praticanti per ragioni di ordine pubblico, deve essere ugualmente rispettata l'indipendenza dei due sistemi di vie di uscita.*

Nota prot. n. P1704/4139 sott. 5 del 24 dicembre 2002
Varchi sulla delimitazione dell'area di servizio annessa all'impianto.

In relazione a quanto rappresentato da codesto Comando con la nota cui si risponde, si conferma la piena validità del D.M. 18 marzo 1996.

In particolare si fa presente che il decreto non fissa una distanza minima alla quale posizionare la recinzione dal filo esterno del fabbricato destinato ad impianto sportivo ma fornisce unicamente indicazioni sulla superficie dell'area di servizio annessa all'impianto che deve garantire una densità di affollamento di almeno 2 persone a m².

Sulla base di tali premesse si concorda con le considerazioni di codesto Comando nel ritenere che **la necessità di prevedere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto abbia rilevanza, ai fini dell'esodo, unicamente nei casi in cui la recinzione sia posta a ridosso dell'impianto stesso con la finalità precipua di non rallentare il moto degli spettatori in uscita dall'impianto.**

Infatti, **se l'area annessa all'impianto è in grado di contenere il massimo affollamento ipotizzabile** senza pregiudizio dell'esodo in condizioni di emergenza, **tale area può essere considerata a tutti gli effetti un luogo sicuro.**

Conseguentemente si ritiene che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nell'ambito del proprio potere decisionale, per contemperare le problematiche complessive della sicurezza, ivi comprese quelle di ordine pubblico, possa valutare il numero dei varchi necessari facendo riferimento alla capacità di deflusso di 250 specifica per gli impianti all'aperto, nel caso in cui sia garantita una adeguata distanza tra l'uscita dall'impianto e la recinzione ed una area a servizio annessa di superficie idonea a contenere le persone presenti nell'impianto in relazione alla densità di affollamento di almeno 2 persone a m².

Nota prot. n. P1421/4139 sott. 5 del 21 dicembre 2001
Lunghezza delle vie di uscita.

Si riscontra la nota di codesto Comando precisando che, sulla base di quanto prescritto all'art. 8 del D.M. 18 marzo 1996 e delle definizioni impartite all'art. 2 dello stesso decreto, **la lunghezza delle vie di uscita degli impianti sportivi al chiuso, deve essere computata a partire dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori.**

Ne consegue **che le percorrenze interne** allo spazio riservato agli spettatori, tra le quali sono ricompresi i cosiddetti "corselli" o **percorsi di smistamento**, comunque ubicati rispetto alle gradinate, **non devono essere prese in considerazione** ai fini di verificare la lunghezza massima ammissibile del percorso di esodo.

Nota prot. n. P674/4146 sott. 2/C del 3 luglio 2001
Attività di cui ai punti 83 ... Allegato DM 16/2/82.

... In merito al punto c) si allega la **nota n. P15/4139 sott. 6/II R (15) del 2 maggio 2001** con la quale questo Ufficio ha riscontrato un quesito simile posto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

() Il quesito è formulato da un comune che risulta proprietario di un impianto sportivo (circa 4000 posti a sedere) dato in gestione e custodia ad una cooperativa con regolare contratto. Si chiede se la squadra antincendi possa essere costituita da soci lavoratori di questa cooperativa, se il responsabile della sicurezza previsto dal D.M. 18.03.1996 art. 19 possa essere un socio dipendente della cooperativa, in quale modo il titolare dell'attività (il comune) deve formalizzare l'incarico al personale della cooperativa che non risulta direttamente dipendente.*

Nota prot. n. P622-638/4109 sott. 44/C.6 del 25 maggio 2001
Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto

Con riferimento al quesito inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile l'utilizzo di **tendoni, a copertura di impianti sportivi all'aperto**, realizzati con materiali di **classe** di reazione al fuoco non superiore a **2**, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.

Nota prot. n. P15/4139 Sott. 6/II R (15) del 2 maggio 2001
Sicurezza degli impianti sportivi

Codesta Federazione, con la nota a margine indicata, ha fatto richiesta di chiarimenti sul decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare sul disposto dell'art. 19 relativo alla gestione della sicurezza.

L'elemento di maggior interesse dell'art. 19 è rappresentato dall'individuazione nel titolare dell'impianto o complesso sportivo, del responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza che con locuzione ormai di uso corrente viene definito "gestore della sicurezza".

Detta figura deve costantemente verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e pertanto costituisce presupposto per tale esercizio la disponibilità nel tempo dell'impianto sportivo, come peraltro precisa la norma attraverso il termine "mantenimento": per tale ragione il titolare, o persona appositamente incaricata od un suo sostituto, deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Pertanto per **titolare dell'impianto deve intendersi il proprietario**, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d'uso.

In particolare il titolare dell'impianto deve:

- assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l'impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell'impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;
- dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi del citato art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Il concessionario d'uso è viceversa colui che organizza l'attività sportiva sulla base di un titolo giuridico conferitogli dal titolare dell'impianto medesimo ed in tale veste:

- assolve ad eventuali funzioni gestionali delegati dal titolare;
- provvede agli adempimenti di sicurezza ed igiene del lavoro se ha lavoratori subordinati;
- ha la responsabilità connessa con la svolgimento dell'attività sportiva durante il periodo di concessione d'uso;
- adegua il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

I suddetti chiarimenti sono stati riportati in apposita pubblicazione edita dal C.O.N.I. nel 1998 con il patrocinio dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro.

Nota prot. n. P790/4109 sott. 44 del 4 agosto 2000
DM 18/3/96 art. 20 – uso di locali con copertura a tenda per impianti sportivi privi di spettatori.

Con riferimento al chiarimento richiesto con le note indicate a margine, si ritiene ammissibile l'utilizzo di locali con **copertura a tenda** per gli impianti indicati in oggetto a condizione che i tendoni siano realizzati con materiali aventi **classe** di reazione al fuoco non superiore a **2** e che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 20 del D.M. 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P1059/4109 sott. 53 del 17 ottobre 2000
Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che **il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego** anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2 lettera g), del DM 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del DM 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P847/4139 sott. 5 del 19 maggio 1998
Capienza massima del parterre di impianti sportivi utilizzando posti a sedere non fissati al suolo - Quesito.

Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'ultimo capoverso della circolare n. 9 del 18 giugno 1997, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito all'utilizzo di impianti sportivi **per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo**, chiarisce che la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva deve essere determinata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 per impianti al chiuso).

Non si ritiene pertanto applicabile al caso in oggetto la limitazione di 500 posti a sedere prevista al punto 3.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo.

Nota prot. n. P10/4139 sott. 5 del 13 marzo 1997
Impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori.

Con l'emanazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, si è inteso aggiornare la previgente normativa di sicurezza degli impianti sportivi, apportandovi le necessarie modifiche ed integrazioni, specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Con il citato decreto non sono state ovviamente in alcun modo variate le competenze e le attribuzioni delle Commissioni di Vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.. Pertanto, salvo diverso avviso da parte dei competenti Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si ritiene che, **anche per gli impianti sportivi aventi capienza inferiore a 100 spettatori, chi di dovere è tenuto ad acquisire il parere delle Commissioni Provinciali di Vigilanza** secondo le previsioni dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

Nota prot. n. P908/4109 sott. 44/c del 11 agosto 2000
Locali adibiti a "bowling".

Codesta Società ha chiesto di conoscere quale normativa di sicurezza sia applicabile ai locali di cui all'oggetto e se gli stessi si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100.

I "bowling" sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - S.O.G.U. n. 85 dell'11 aprile 1996), in quanto in essi **si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.**, riportate nell'allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l'osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Da ultimo si precisa che **i "bowling" con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell'attività 83** del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all'obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37.

PALESTRE, SCUOLA DI DANZA, PISCINE E SIMILI:

Circolare n. 559/C 12093.13500.C del 1 giugno 1999 Palestre sportive. Scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati
--

Questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni uffici periferici, considerato che numerose sentenze della Magistratura, sia di legittimità che di merito, hanno sancito che debbono essere assoggettati a licenza comunale art. 68) ed al preventivo parere di agibilità da parte della CPVLPS (art. 80) soltanto quei locali che possono essere qualificati come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Tale circostanza ha indotto questo Ministero a rivedere l'intera problematica, anche alla luce della surrichiamata giurisprudenza formatasi negli ultimi tempi.

È stato altresì osservato che l'espressione altri simili spettacoli o trattenimenti contenuta nell'art. 68 T.U.L.P.S., al fine di evitare un'applicazione della stessa oltre modo estensiva, deve essere letta in correlazione con le ipotesi citate a titolo esemplificativo nel testo dello stesso articolo quali accademie, feste da ballo e simili.

Infatti appare, in tale contesto, prevalente ed imprescindibile il riferimento, oltre al fattore divertimento o passatempo, anche e soprattutto quello dell'affluenza indistinta di pubblico.

Possono dunque qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici quelli indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, offerte al pubblico in modo organizzato (e non casuale) e dotati di una certa attrattiva, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., ma anche per quelle più ampie di incolumità pubbliche, ordine, buon costume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S.

A tale proposito, va' menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all'art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione **sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza**: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza.

Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di P.S. richiamata dall'art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989).

Ciò posto, sembra di poter confermare che **le palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.**, che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina.

Pertanto, deve concludersi che, in ossequio al principio di tipicità delle autorizzazioni di polizia, nella fattispecie di cui si discute non è consentito all'autorità di pubblica sicurezza applicare una

normativa impositiva di un titolo autorizzatorio in via analogica.

Seconda Parte

Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la **circolare n. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994**, che **le piscine annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S.**, ma solo alle disposizioni contenute nell'atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza.

Sono sottratte all'osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d'intesa).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni.

Per completezza occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro, si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previo parere della CPVLPS.

Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all'art. 666 cod. pen. nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità di P.S.

Su quanto esposto, si pregano i sigg.ri prefetti di voler dare comunicazioni ai comuni interessati, nonché alle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Circolare n. 559/C del 12 gennaio 1995

Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.

Com'è noto, questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che **le piscine natatorie annesse ai complessi ricettivi, il cui accesso era riservato ai soli ospiti, dovevano considerarsi come luoghi di trattenimento pubblico** ai sensi dell'art. 17 della circolare n. 16 del 15.2.1951.

Conseguentemente si era ritenuto che le suddette piscine dovevano essere costruite e condotte secondo le prescrizioni contenute nella citata circolare ministeriale e nell'art. 20 del DM 25.8.1989 e dovevano essere preventivamente sottoposte al collaudo di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni Uffici Periferici ed è stato messo in discussione da alcune decisioni adottate dalle Magistrature Amministrative.

Tale circostanza ha indotto questo Dicastero ad avviare un'attenta riflessione, in vista di un possibile riesame degli indirizzi in questione.

Non vi è dubbio, infatti, che **le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza** sui locali di Pubblico Spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989, **soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico.**

Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previo pagamento o meno del prezzo di un biglietto; al contrario, le strutture che possono essere utilizzate soltanto da coloro che siano muniti di un titolo particolare abilitante all'ingresso, rientrano invece nella categoria dei luoghi privati e, pertanto, non ricadono sotto il dettato della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Ciò posto, sembra di poter ritenere che **le strutture ricettive, che consentano ai soli ospiti l'uso delle piscine natatorie, mettono in essere un sistema di selezione dell'utenza tale da far considerare i detti impianti come veri e propri luoghi privati.** Da ciò discende che

le piscine in parola non debbano essere soggette al preventivo collaudo delle Commissioni Provinciali di Vigilanza e che ad esse non si applichino le prescrizioni della circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

Queste disposizioni infatti individuano i parametri di sicurezza ed igiene degli impianti destinati esclusivamente ad ospitare competizioni agonistiche ovvero ad accogliere una pluralità indiscriminata di praticanti attività sportive.

Resta fermo, tuttavia, che **dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto**. In tali casi dovrà obbligatoriamente essere **richiesta la verifica** delle condizioni di agibilità da parte della **Commissione Provinciale di Vigilanza**, come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15.2.1951 e dall'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

Nella circostanza sembra opportuno rammentare che il regime di controllo gestionale delle piscine natatorie è ormai disciplinato, per gli aspetti di igiene, sanità ed alcuni profili di pubblica sicurezza da uno specifico Atto di Intesa Stato - Regioni, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 39 del 17.12.1992.

All'osservanza delle disposizioni contenute in questo Atto sono tenuti, sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria, tutti i proprietari di piscine natatorie, ivi comprese quelle "al servizio di comunità quali alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici..." per le quali l'art. 10 del citato provvedimento contempla soltanto deroghe di marginale rilievo.

Delle indicazioni sopra formulate, attesa la loro rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli Enti Locali dall'art. 19 del D.P.R. 616/1977, si pregano i Sigg. Prefetti di voler dare comunicazione ai Comuni delle rispettive Province, nonché alle locali Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura affinché ne rendano edotte le categorie imprenditoriali e professionali interessate.

**Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 3 marzo 2003
Piscina aperta al pubblico senza spettatori.**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici^(*) nelle note riportate a margine.

() Il quesito è relativo all'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, di un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori.*

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12/01/1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La natura pubblica dell'impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della C.P.V.L.P.S.; inoltre i complessi natatori aperti al pubblico e soggetti alla C.P.V.L.P.S., qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, supera le 100 unità, rientrano al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/82.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone, pertanto nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile solo l'art. 20 del D.M. suddetto.

**Nota prot. n. P387/4109 sott. 37 del 18 maggio 2000
Attività ricomprese al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.**

Le **palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti a fini estetici e simili**, come peraltro chiarito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la nota del 13 novembre 1990, costituiscono locali di trattenimento in genere e pertanto **sono ricomprese al punto 83** del D.M. 16.2.1982 qualora la loro capienza supera le 100 persone.

**Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21/09/2000
Palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili
– Assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.**

In relazione al quesito inerente l'oggetto ..., questo Ufficio concorda con il parere e le considerazioni espressi al riguardo da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, trovandoli in sintonia con quanto recentemente precisato dallo scrivente a seguito di analogo quesito posto da altro Comando.

In tale nota, questo Ufficio ha infatti precisato che **le palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili** – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – **costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.

*Nota: **Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggette ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, (non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.), costituiscono tuttavia locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 del D.M. 16/2/1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.***